Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 4 aprile 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1785.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione tremilatrecento sottufficiali in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e del Servizio automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle seguenti classi di leva:

per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, classe 1909 e successive;

per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.

Potranno, inoltre, essere richiamati cinquecento sottufficiali delle Armi indicate al primo comma del presente articolo, prescindendo dalla classe di appartenenza, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma o Servizio, il numero dei sottufficiali da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà anche indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 123. — FRASCA

LEGGE 22 marzo 1952, n. 175.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, è ratificato con la seguente modificazione:

E' aggiunto il seguente art. 9-*bis*:

« Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace ».

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 3 del predetto decreto decorre, per coloro che si trovino nelle suddette condizioni, e che non abbiano presentato domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1952, n. 176.

Espropriazione, nell'interesse della difesa militare del Paese, del diritto di un brevetto relativo ad una invenzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, che detta il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è espropriato, nell'interesse della difesa militare del Paese e limitatamente al diritto d'uso, per i bisogni dello Stato, il brevetto dell'invenzione di cui alla domanda n. 719/50 depositata il 17 gennaio 1950 a nome Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, e contraddistinto dal titolo « Affusto di artiglieria di bordo con stabilizzazione degli orecchioni mediante interposizione di forcella oscillante ».

Art. 2.

L'invenzione di cui al precedente art. 1 deve essere tenuta segreta, a norma dell'art. 41, primo comma, e dell'art. 61, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 3.

L'indennità spettante ai signori Vittorio Re, Alberto Gerundo e Libero Zannoni, a norma dell'art. 62 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sarà fissata successivamente, giusta quanto è stabilito dallo stesso art. 62 per le espropriazioni nell'interesse della difesa militare del Paese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1952, n. 177.

Facoltà al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare per istruzione un contingente di n. 500 sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi delle classi dal 1912 al 1929, appartenenti a tutti i Compartimenti marittimi.

Il richiamo avverrà per scaglioni successivi a decorrere dal 12 febbraio 1952 ed avrà la durata massima, per ogni scaglione, di 90 giorni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1952

EINAUDI

PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1952
Atti del Governo, registro n. 50, *foglio n.* 124. — FRASCA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 febbraio 1952, n. 178.

Autorizzazione della prelevazione di L. 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Relazione del Ministro ad interim per il tesoro al Presidente della Repubblica, sul decreto che autorizza la prelevazione di L. 217.500.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario* 1951-52.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S.V. On.le concerne la prelevazione di L. 217.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze della stessa Amministrazione:

Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri			mil. 10 —
Spese per la propaganda di italianità			» 100 —
Spese assistenziali di carattere riservato			» 100 —
Spese per i servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali			
oneri di personale:			
indennità di missione e rimborso spese di trasporto	mil. 3 —		
premio giornaliero di presenza	» 0.8		
compensi per lavoro straordinario	» 0.7		
compensi speciali	» 0.5		
		mil. 5 —	
oneri per i servizi:			
spese casuali	mil. 1.2		
acquisto di pubblicazioni e giornali	» 0.8		
spese per indagini, rilevazioni e studi	» 0.5		
		mil. 2.5	
			mil. 7.5
Totale			mil. 217.5

Le assegnazioni per spese di carattere riservato, per propaganda d'italianità e per spese assistenziali riservate hanno riferimento con sopravvenute contingenti necessità di carattere inderogabile.

Le occorrenze relative ai servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali, ai quali è preposto il Ministro senza portafoglio on. Sforza, traggono la loro origine dal nuovo assetto governativo e perciò di esse non si potette tener conto nel progetto di bilancio, già in avanzato esame da parte delle Assemblee legislative all'atto della costituzione dell'attuale Governo.

Poichè per le assegnazioni suddette ricorrono le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, si provvede ad esse mediante prelevazione dall'indicato fondo di riserva, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro ad interim per il tesoro: PELLA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 9 ottobre 1951, n. 1096;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52, è autorizzata la prelevazione di L. 217.500.000 che si inscrivono ai sotto indicati capitoli dello stato di previsione della spesa medesima, per il detto esercizio finanziario:

Cap. n. 51 — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	10.000.000
Cap. n. 511 — Spese per la propaganda d'italianità, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 512 — Spese assistenziali, ecc.	»	100.000.000
Cap. 545 *bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi inerenti ai rapporti con organismi ed enti internazionali »). — Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	800.000
Cap. n. 545 *ter* (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	700.000
Cap. n. 545 *quater* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	500.000
Cap. n. 545 *quinquies* (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	L.	3.000.000
Cap. n. 545 *sexies* (di nuova istituzione). — Spese per indagini, rilevazioni e studi	»	500.000
Cap. 545 *septies* (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni e giornali	»	800.000
Cap. n. 545 *octies* (di nuova istituzione). — Spese casuali	»	1.200.000
Totale	L.	217.500.000

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 febbraio 1952, n. 179.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Caduti dell'Aeronautica.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione Caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 gennaio 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1949, con il quale il dott. Cesare Chilosi è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Cesare Chilosi, chiamato ad altro incarico, con il dott. Giovanni Carapezza, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carapezza direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Cesare Chilosi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1952

EINAUDI

RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1952
Registro Lavoro e previdenza n. 6, *foglio n.* 111. — LA MICELA

(1473)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1952.

Costituzione del « Comitato interministeriale per le Olimpiadi del 1956 ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che i giochi invernali delle Olimpiade dell'anno 1956 avranno luogo in Italia (Cortina d'Ampezzo);

Ritenuto che le esigenze, le tradizioni sportive e l'importanza mondiale dei giochi olimpici richiedono una lunga e complessa organizzazione, che interessa, per la molteplicità dei suoi problemi, la competenza di più Amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato con il compito di coordinare l'azione delle cennate Amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituito il « Comitato internazionale per le Olimpiade », con il compito di coordinare l'azione delle Amministrazioni interessate alla organizzazione dei giochi invernali delle olimpiadi del 1956, che avranno luogo in Cortina d'Ampezzo.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. dott. Giulio Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai seguenti membri:

Romani on. Pietro, commissario per il Turismo;

Bertoni dott. Benvenuto, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cappuccio dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Catenacci dott. Corrado, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Da Borso dott. Alessandro, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Belluno;

De Caterini ing. Romolo, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Gra ing. Eugenio, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

Luciani ing. Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale del turismo di Belluno;

Onesti avv. Giulio, in rappresentanza del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);

Rimoldi Mario, in rappresentanza del comune di Cortina d'Ampezzo;

Savini Nicci dott. Angelo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Valle ing. Cesare, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Per l'esame di particolari questioni possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato rappresentanti di altre Amministrazioni od Enti nonchè esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

E' data facoltà al presidente di nominare, in seno al Comitato, dei sottocomitati.

Art. 4.

Il Comitato si avvale per i propri lavori di una segreteria avente sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diretta dal rappresentante della stessa Presidenza in seno al Comitato.

Roma, addì 27 marzo 1952

DE GASPERI

(1515)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1952.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei francobolli celebrativi del centenario del primo francobollo sardo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato col regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Presidenziale 27 ottobre 1951, n. 1326, col quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi del centenario del primo francobollo sardo;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli nei valori di L. 10 25 60, commemorativi del centenario del primo francobollo sardo, sono stampati in due colori con procedimento in rotocalco, su carta bianca filigranata nel formato stampa di mm. 37 × 21 e formato carta di mm. 40 × 24.

La filigrana è costituita dalla ruota alata disposta e ripetuta su tutta la superficie del foglio.

La vignetta è identica per tutti e tre i valori ed è costituita da una cornice lineare rettangolare che racchiude, su fondo a mezza tinta, la riproduzione ridotta di un esemplare del primo francobollo sardo posto a sinistra e di uno stemma posto a destra, inclinati verso l'esterno; in alto vi è il valore del francobollo in carattere pieno: in basso, in carattere pieno stampatello, vi è la leggendina « Centenario del primo francobollo sardo », e, in carattere bastoncino pieno « Poste Italiane ».

I francobolli portano rispettivamente le riproduzioni dei seguenti francobolli sardi e stemmi della città:

L. 10 francobollo sardo da cent. 5 e l'antico stemma della città di Cagliari;

L. 25 francobollo sardo da cent. 20 e l'antico stemma della città di Genova;

L. 60 francobollo sardo da cent. 40 e l'antico stemma della città di Torino.

I francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 10 fondino e leggende, bruno = francobollo sardo e stemma, nero;

L. 25 fondino e leggende, rosso = francobollo sardo e stemma, bleu verdastro;

L. 60 fondino e leggende, bleu caldo = francobollo sardo e stemma, rosso giallastro.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto, validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1951, saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1952.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1952

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 20 marzo 1952
Registro Ufficio riscontro poste n. 7, foglio n. 267. — ALIFFI

(1514)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1952.

Dichiarazione di dimissionario d'ufficio del sig. Gaudieri Angelo, segretario comunale di 2ª classe.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto pari numero in data 20 novembre 1951, con il quale il segretario comunale di 2ª classe Gaudieri Angelo, titolare del comune di Monteflavio (Roma), è stato trasferito, in qualità di titolare, al comune di Usellus (Cagliari), a decorrere dal 1° gennaio 1952;

Considerato che al medesimo il Prefetto di Cagliari ha concesso un mese di aspettativa per motivi di famiglia e successivamente ha negato la concessione di altri due mesi di aspettativa, facendolo diffidare dal Prefetto di Roma a raggiungere la sede assegnatagli entro il 5 febbraio 1952, a scanso del provvedimento di dimissioni d'ufficio;

Visto che la Prefettura di Roma non ha potuto reperire il Gaudieri nè al suo recapito in Roma, nè a Moricone, ove risultava essersi trasferito da Roma e donde si è allontanato senza lasciare recapito;

Visto il telegramma del Prefetto di Cagliari in data 11 febbraio 1952 che informa che il Gaudieri non ha assunto servizio ad Usellus;

Considerato che non si è potuto notificare al Gaudieri il diniego della concessione di aspettativa per sua colpa, non avendo, egli, come era suo dovere, dato notizia del suo ultimo recapito e che, in ogni modo, la presentazione di una nuova domanda di aspettativa non costituisce giustificato motivo per non riprendere servizio;

Visto l'art. 213, lettera *c*), della legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Il segretario comunale di 2ª classe Gaudieri Angelo è dichiarato dimissionario d'ufficio, a decorrere dal 5 febbraio 1952.

Il Prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 febbraio 1952

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1952.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riflettente l'istituzione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 46 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946;

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 1949, con il quale il dott. Attilio Nardi fu nominato sindaco effettivo e il dott. Ugo Camera, sindaco supplente per l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, per il triennio 1949-51;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina dei corrispondenti sindaci per il triennio 1952-54;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Attilio Nardi, direttore capo divisione nei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, è confermato sindaco effettivo ed il dott. Antonio Carbone, ispettore superiore della Cassa depositi e prestiti, è nominato sindaco supplente dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma, per il triennio 1952-54.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1478)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche del Trattato di pace tra l'Italia ed Haiti concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948

Addì 12 marzo 1952, in base all'autorizzazione disposta con legge 13 dicembre 1951, n. 1661, è stato effettuato a Port-au-Prince lo scambio degli strumenti di ratifica del Trattato di pace tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948.

(1516)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del 3° progetto di varianti al piano di ricostruzione di Frascati

Con decreto Ministeriale 26 marzo 1952, n. 1040, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con stralci, prescrizioni e modifiche, il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Frascati, vistato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione del progetto suddetto resta fermo lo stesso termine stabilito per l'attuazione del piano originario, prorogato con decreto Ministeriale 29 settembre 1951.

(1517)

Conferma del commissario straordinario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1790, in data 28 marzo 1952, il rag. Bernardo Arnone viene riconfermato nella carica di commissario straordinario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

(1518)

Conferma in carica del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asti

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2231 in data 25 marzo 1952 l'on. ing. Enzo Giacchero viene confermato nell'incarico di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Asti.

(1503)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di certificato di Rendita 5 % (1935)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando n. 33 di L. 1000 di scadenza 1° gennaio 1952, relativo al certificato di Rendita 5 % (1935) n. 6434, intestato al comune di Pavia per la Fondazione perpetua Bricchetti Robecchi Luigi.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi relativi al predetto tagliando.

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1153)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 aprile 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,93	629 —
» Genova	624,90	634,25
» Milano	624,91	635,50
» Napoli	624,90	626,10
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	637 —
» Torino	624,89	634 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,91	633 —

Media dei titoli del 3 aprile 1952

Rendita 3,50 % 1906	66,85
Id. 3,50 % 1902	65 —
Id. 3 % lordo	65,50
Id. 5 % 1935	94,125
Redimibile 3,50 % 1934	71,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91 —
Id. 5 % 1936	90,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,30

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 aprile 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 636,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina . . . . Lit. 1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare ai beni patrimoniali dello Stato di un appezzamento di terreno, sito in località Ginestroni di Lerici (La Spezia).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 17 dicembre 1951, n. 7, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno sito in località Ginestroni di Lerici nel comune di La Spezia di mq. 2130.

(1536)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Calabria

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 2 novembre 1949, n. 26887, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Calabria;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Reggio Calabria è costituita come appresso:

Presidente:

Calenda dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti

Musumarra dott. Giuseppe, medico provinciale;

Bruni prof. dott. Augusto, direttore Istituto igiene Università di Messina;

Atzeni prof. dott. Plinio, docente di patologia medica,

Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:

Colasurdo dott. Emanuele.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(1354)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione della documentazione relativa alla qualifica di combattente fra i candidati a concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, registrati alla Corte dei conti il 19 maggio 1951, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 14 luglio 1951, con i quali furono banditi concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione;

Veduta la legge 23 febbraio 1952, n. 93, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 10 marzo 1952, riguardante la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che reca norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Decreta:

Ai candidati ai concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione, indetti con i decreti Ministeriali 27 aprile 1951, i quali abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di combattente della seconda guerra mondiale a norma delle disposizioni contenute nella legge 23 febbraio 1952, n. 93, è consentita la presentazione della relativa dichiarazione integrativa, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto.

Coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 della predetta legge dovranno produrre, entro lo stesso termine, un attestato della competente autorità militare, comprovante la presentazione del ricorso al Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1952

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1952
Registro Pubblica istruzione n. 4, foglio n. 292. — BARONE

(1531)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, indetto con decreto Ministeriale 6 aprile 1951.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la notificazione di concorso in data 6 aprile 1951, registrata alla Corte dei conti il 10 maggio 1951, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 303, relativa alla nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali;

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1951, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i risultati degli esami quali risultano dai verbali della Commissione predetta;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, bandito con decreto Ministeriale in data 6 aprile 1951:

1. Cerami Giuseppe . . . . . punti 48,5
2. Meucci Fulvio . . . . . . » 47,7

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1952
Registro Difesa-Marina n. 4, foglio n. 241. — CESARI

(1438)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.